



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI  
"M.FANNO"**

**CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT**

**PROVA FINALE**

***"Professioni intellettuali e impresa.***

***Un'analisi alla luce dei recenti interventi normativi del legislatore  
interno e comunitario"***

**RELATORE:**

**CH.MO PROF. MARCO CIAN**

**LAUREANDA: CHIARA ARIENTI**

**MATRICOLA N. 1043370**

**ANNO ACCADEMICO 2014 – 2015**

# **INDICE**

## **1. INTRODUZIONE**

## **2. PROFESSIONI INTELLETTUALI E ART. 2082 C.C.**

### **2.1 Il requisito della professionalità**

### **2.2 Il requisito dell'economicità**

### **2.3 Il requisito dell'organizzazione**

### **2.4 Lo scopo della produzione o dello scambio di beni o servizi**

## **3. IL PROFESSIONISTA INTELLETTUALE NON E' IMPRENDITORE PER SCELTA DEL LEGISLATORE**

## **4. LE INTERPRETAZIONI DELL'ART. 2238 C.C.**

### **4.1 Il 1° comma**

### **4.2 Il 2° comma**

## **5. I NUOVI INTERROGATIVI SUL RAPPORTO TRA PROFESSIONI INTELLETTUALI E IMPRESA**

## **6. LA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI**

## **7. PROFESSIONI INTELLETTUALI E IMPRESA NEL DIRITTO COMUNITARIO**

## **8. L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI E DELL'IMPRESA NEL DIRITTO INTERNO**

## **9. CONCLUSIONI**

# *Professioni intellettuali e impresa*

## *Un'analisi alla luce dei recenti interventi normativi del legislatore interno e comunitario*

### **1. INTRODUZIONE**

Chi si trova, oggi, a doversi confrontare con il tema del rapporto tra professioni intellettuali e impresa assiste ad una sorta di sdoppiamento del fenomeno da osservare. Da una parte, infatti, c'è la disciplina dettata nel codice civile; dall'altra parte, c'è il contesto nel quale quella disciplina è chiamata a calarsi: una realtà che è profondamente mutata rispetto a quella che aveva prodotto il codice del 1942, le cui trasformazioni, unitamente alle spinte provenienti dal diritto comunitario, condizionano fortemente il dato giuridico<sup>1</sup>.

Secondo l'opinione prevalente, nel sistema del codice civile i professionisti intellettuali non sono mai in quanto tali imprenditori. Ciò non è detto espressamente nel codice, ma lo si ricava dal 1° comma dell'art. 2238 c.c., secondo cui le disposizioni del titolo II del libro V, ossia quelle che regolano l'impresa, si applicano ai professionisti solo se "l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa".

Il 2° comma dell'art. 2238 c.c. specifica poi che al professionista intellettuale che impieghi sostituti o ausiliari "si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II", vale a dire solo le norme che disciplinano i rapporti di lavoro nell'impresa, ma non la restante disciplina dell'impresa<sup>2</sup>. E la Relazione del Guardasigilli, n. 917, puntualizza che "il codice fissa il principio che l'esercizio di una professione non costituisce di per sé esercizio di una impresa, neppure quando l'espletamento dell'attività professionale richieda l'impiego di mezzi materiali e dell'opera di qualche ausiliario"<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p.121.

<sup>2</sup> MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p.145.

<sup>3</sup> CAMPOBASSO, G.F., 2010. *Manuale di diritto commerciale*. 5° ed. Torino: Utet, p. 19.

Prima di confrontare l'attività esercitata dal professionista intellettuale con quella esercitata dall'imprenditore, per poi proseguire con un'analisi più approfondita dell'art. 2238 c.c., ci si soffermerà sulla definizione delle due fattispecie.

Le professioni intellettuali sono considerate una "species del genus costituito dal lavoro autonomo", il che è dimostrato, tra l'altro, dalla stessa collocazione che la loro disciplina ha nel codice civile: il titolo III del libro V, "Del lavoro autonomo", si divide infatti in due capi, il primo dei quali contiene le disposizioni generali, mentre il secondo tratta appunto delle professioni intellettuali<sup>4</sup>.

Secondo Putortì i tratti caratterizzanti delle professioni intellettuali, pur risultando attenuati dall'evoluzione delle modalità di esercizio di queste ultime, sono la "prevalenza dell'elemento personale e fiduciario, la natura ideativa e creativa dell'opera ed il carattere etico e morale connesso alla funzione sociale della professione"<sup>5</sup>.

Relativamente all'ultimo punto, è stata rilevata la presenza di una "antica e diffusa immagine" - comunque ormai ritenuta in netta via di declino - "del "professionista gentiluomo", pronto a mettere a disposizione degli altri il proprio sapere e ad agire disinteressatamente perseguendo, prima di tutto, il bene pubblico"<sup>6</sup>.

Putortì ritiene che "la natura ideativa e creativa" dell'opera del professionista intellettuale, che tende "all'individuazione della soluzione di un problema mediante l'applicazione di un sapere", costituisca invece un carattere ineliminabile dell'attività intellettuale.

Non a caso la prestazione d'opera intellettuale è stata definita come "prestazione per la cui esecuzione è richiesta un'attività intellettuale che risulta nettamente prevalente rispetto a quella materiale"<sup>7</sup>.

All'interno della categoria dei professionisti intellettuali occorre però tracciare una generale distinzione. Ci sono professioni intellettuali il cui esercizio è subordinato, per legge, all'"iscrizione in appositi albi o elenchi" (art. 2229 c.c.), ossia all'appartenenza agli ordini professionali. Sono le cosiddette professioni protette: le professioni di avvocato, dottore

---

<sup>4</sup> IBBA, C. *Professione intellettuale e impresa* in Rivista di diritto civile, 1982, IV, p. 354.

<sup>5</sup> PUTORTI', V., 2012. *Prestazioni d'opera intellettuale e regole della concorrenza*, in Persona e mercato, p. 130.

<sup>6</sup> MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p. 125.

<sup>7</sup> Dizionario giuridico Brocardi.it

commercialista, ingegnere, architetto, medico ecc. La “protezione” consiste, soprattutto, nell’interdizione ad esercitare la professione per chiunque non sia iscritto nell’albo oppure ne sia stato espulso, e nel fatto che gli iscritti siano soggetti al potere disciplinare che gli ordini professionali esercitano sui singoli professionisti “a salvaguardia della dignità e del decoro della professione”<sup>8</sup>. Un presupposto indispensabile di questa “protezione” è il carattere personale della prestazione professionale: l’art 2232 c.c. impone infatti al professionista intellettuale di “eseguire personalmente l’incarico assunto”, salva la possibilità di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità di sostituti e ausiliari, ove ciò sia consentito dal contratto o dagli usi<sup>9</sup>.

Ma ci sono altre attività, come quelle svolte dagli agenti di pubblicità, dagli esperti di ricerche di mercato e dagli esperti di riorganizzazione aziendale, che sono ugualmente definibili come “professioni intellettuali”, ma il cui esercizio non è protetto. Il fatto che la serie delle professioni intellettuali non si esaurisca nelle professioni protette si desume dagli artt. 2229, co.1 c.c. e 2231, co.1. c.c.

Il primo, prevedendo che “la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”, contiene una riserva di legge ai soli fini della determinazione di quelle, tra le professioni intellettuali, che verranno ad essere controllate dallo Stato. Il secondo, stabilendo che “quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione” è ancora più esplicito nell’ammettere l’esistenza di professionisti intellettuali non obbligati all’iscrizione in albi professionali.<sup>10</sup>

Principi come quello dell’esecuzione “personale” dell’incarico o della retribuzione adeguata al “decoro della professione” (art. 2232, co.2 c.c.), che sono sicuramente inderogabili per le professioni protette, non sono altrettanto inderogabili per le professioni non protette. Questo significa che gli esercenti professioni intellettuali non protette non devono necessariamente regolare il loro rapporto con il cliente secondo lo schema del contratto d’opera intellettuale. Al contrario di chi esercita professioni intellettuali “protette”, essi possono adottare il

---

<sup>8</sup> GALGANO, F., 2006. *Diritto commerciale. L'imprenditore. Le società*. Bologna: Zanichelli, p. 17.

<sup>9</sup> MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p. 155.

<sup>10</sup> IBBA, C., 1982. *Professione intellettuale e impresa* in *Rivista di diritto civile*, IV, p. 354.

contratto di appalto (art. 1655 c.c.), che è svincolato sia dal principio dell'esecuzione personale della prestazione sia dal "principio della determinazione autoritativa del corrispettivo", e potranno assumere su di sé il rischio del lavoro. Ad esempio, l'agente pubblicitario potrà pattuire un corrispettivo determinato in base al successo del lancio pubblicitario da lui studiato per i prodotti del cliente.<sup>11</sup>

Il fatto che l'esercizio di un'attività intellettuale non dia luogo ad un'impresa lo si desume dall'art. 2238, co.1 c.c., ma tale articolo si riferisce solo a quei soggetti, cui il capo II del titolo III è dedicato, che prestano la propria attività professionale nelle forme del contratto d'opera intellettuale. Il prestatore d'opera intellettuale "non protetto", al contrario di quello protetto, può scegliere di agire come imprenditore: che agisca come tale, e non come professionista intellettuale, lo si desumerà dal tipo di schemi contrattuali (di appalto anziché d'opera intellettuale) da lui adottati<sup>12</sup>.

La nozione generale di imprenditore è indicata nell'art. 2082 c.c., ai sensi del quale "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi".

Da tale definizione si evincono i caratteri che qualificano l'attività imprenditoriale: deve trattarsi di un'attività economica, organizzata, esercitata professionalmente, avente per fine la produzione o lo scambio di beni o servizi.

Come si vedrà dall'approfondimento di tali requisiti, nonostante alcuni interpreti sostengano che l'attività dei professionisti intellettuali sia sempre fenomenicamente altro dall'attività imprenditoriale, per la maggioranza degli autori i requisiti propri dell'attività d'impresa possono ricorrere tutti anche nell'esercizio delle professioni intellettuali: la nozione di imprenditore fornita dall'art. 2082 c.c. sarebbe quindi sufficientemente ampia da poter ricomprendere anche la figura del professionista.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> IBBA, C., 1982. *Professione intellettuale e impresa* in Rivista di diritto civile, IV, p. 356.

<sup>12</sup> GALGANO, F., 2006. *Diritto commerciale. L'imprenditore. Le società*. Bologna: Zanichelli, p. 17.

<sup>13</sup> FIALE, A., 2014. *Manuale di diritto commerciale. 24° ed.* Napoli: Edizioni Giuridiche Simone, p. 14.

## **2. PROFESSIONI INTELLETTUALI E ART. 2082 C.C.**

### **2.1 IL REQUISITO DELLA PROFESSIONALITA'**

Come si è appena detto, tra i requisiti essenziali della fattispecie impresa, individuati dall'art. 2082 c.c., c'è la professionalità, che, in breve, significa “esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva”<sup>14</sup>.

A tale proposito, Ibba rileva come non si sia mai cercato di fondare la distinzione tra professione intellettuale e impresa su questo requisito, in quanto gli interpreti tendono a ritenere che esso costituisca un elemento se non essenziale (come per l'impresa) perlomeno normale anche nella professione intellettuale.<sup>15</sup>

### **2.2 IL REQUISITO DELL'ECONOMICITA'**

L'art. 2082 c.c. richiede anche che l'attività sia economica. Tradizionalmente, l'attività economica viene definita come un'attività creatrice di ricchezza, ma l'economicità non si esaurisce nella produzione di nuove utilità, ossia di un risultato economico. L'attività produttiva, per essere economica, deve essere organizzata secondo un metodo che consenta di compensare con i ricavi i costi di produzione: deve essere cioè improntata a criteri di “obiettiva economicità”.<sup>16</sup>

Ulteriori conseguenze, peraltro piuttosto controverse, che sono state tratte dal concetto di economicità sono quelle secondo cui l'impresa sarebbe caratterizzata dal fine lucrativo, dal rischio cui è esposto l'imprenditore e dalla produzione per il mercato (sicché non sarebbero vere imprese le c.d. “imprese per conto proprio”).<sup>17</sup> Relativamente a questo ultimo punto, è stato detto che il problema dell'”impresa per conto proprio” non ha una diretta rilevanza per quanto riguarda le professioni intellettuali, in quanto i professionisti generalmente non producono per sé ma destinano le prestazioni intellettuali ai propri clienti.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> CAMPOBASSO, G.F., 2010. *Manuale di diritto commerciale*. 5° ed. Torino: Utet, p. 17.

<sup>15</sup> IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 276.

<sup>16</sup> IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 276.

<sup>17</sup> GALGANO, F., 2006. *Diritto commerciale. L'imprenditore. Le società*. Bologna: Zanichelli, p. 24.

<sup>18</sup> IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 277.

Sulla base di tali premesse, alla domanda se possa considerarsi “economica” l’attività intellettuale sono state date risposte diverse.

E’ stato sostenuto da alcuni autori che il professionista non eserciti un’attività economica produttiva di ricchezza o che comunque tale produzione passi in secondo piano; anzi l’articolo 2082 c.c. avrebbe previsto l’esercizio dell’attività economica proprio per escludere le 42 professioni intellettuali. Contro tale orientamento, Genovese fa notare come il codice civile, in ordine al contratto d’opera intellettuale, preveda il pagamento di un corrispettivo o di un compenso da parte del cliente (artt. 2225 c.c. e 2233 c.c.) e non impedisca di esercitare la professione applicando il metodo della “obiettiva economicità”.<sup>19</sup>

Talvolta si è negato all’attività svolta dai professionisti intellettuali il carattere di attività economica per il fatto che in essa non sarebbe presente il già citato scopo di lucro. Secondo Ibba, tuttavia, distinguere tra professione e impresa sulla base del criterio del lucro significa presupporre che tale elemento sia sempre presente nell’impresa e sempre assente nella professione, ed entrambe queste affermazioni vanno incontro a critiche. Non è infatti sostenibile che i professionisti esercitino la loro attività senza lo scopo di trarne profitto: il fatto che singoli atti possano (o debbano: basti pensare, nel caso degli avvocati, alle norme sul gratuito patrocinio) essere effettuati a titolo gratuito non prova nulla, in quanto lo scopo di lucro si deve riscontrare nell’attività nel suo complesso, e non in tutti i singoli atti di esercizio della professione.<sup>20</sup> In proposito, si sostiene prevalentemente che lo scopo lucrativo sia un carattere perlomeno normale delle professioni intellettuali<sup>21</sup>, e anche secondo la Corte Costituzionale “gli studi professionali o tecnici perseguono fini di lucro”<sup>22</sup>.

E’ stato anche discusso se il rischio, inteso come la possibilità che i ricavi non compensino il costo dei fattori produttivi impiegati, possa essere l’elemento distintivo tra professione intellettuale e impresa.

Ad esempio per Galgano -che comunque non individua nella mancanza di rischio un indice della non economicità dell’attività professionale- l’esonero dal rischio del lavoro è uno degli

---

<sup>19</sup> GENOVESE, A., 1990. *La nozione giuridica dell’imprenditore*. Padova: Cedam, p. 4.

<sup>20</sup> IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 281.

<sup>21</sup> CAVALLO, B., 1967. *Lo status professionale*, Milano: Giuffrè, p. 180.

<sup>22</sup> Corte Cost., 8 luglio 1975, n.189, citata in IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 281.

aspetti nei quali si manifesta la condizione privilegiata dei professionisti intellettuali rispetto agli imprenditori (ed ai lavoratori autonomi manuali).<sup>23</sup>

Ibba rileva come in giurisprudenza facciano leva (anche) sulla mancanza del rischio per escludere che il medico che dispone di un gabinetto dotato di costose attrezzature sia imprenditore Cass., 18 ottobre 1954, n. 3838 e App. Firenze, 11 aprile 1960 e come nella motivazione di una pronuncia della Corte Costituzionale (26 marzo 1980, n. 4299) si legga che “il diverso rischio che grava sull’imprenditore, rispetto al prestatore d’opera intellettuale” dà conferma della non imprenditorialità delle attività professionali.<sup>24</sup>

Altri autori hanno invece messo in luce l’appiattimento delle differenze tra professione e impresa anche sotto il profilo del rischio: Farina, ad esempio, riferendosi al professionista che esercita l’attività intellettuale in forma organizzata, sostiene che in questo caso “insieme all’organizzazione ad impresa è presente anche l’elemento del rischio che il professionista corre in conseguenza dell’organizzazione di lavoro, e talvolta anche di mezzi, messa in opera per l’esercizio dell’attività intellettuale”<sup>25</sup>. Del resto già Franceschelli, partendo dal presupposto che la ripetizione in forma professionale di una qualunque attività ne amplifica il rischio, conclude che “non è dubbio che gravi sul prestatore d’opera un rischio diverso dal rischio del lavoro delle operazioni singole, e assimilabile al rischio d’impresa.”<sup>26</sup>

Secondo la larga maggioranza degli autori l’attività dei professionisti intellettuali è inquadrabile tra le attività economiche. Tra questi, Marasà motiva il suo sostegno a tale orientamento sostenendo che l’attività professionale debba essere ritenuta economica in quanto è “attività produttiva di nuove utilità -consistenti nella fornitura al mercato di un servizio- ed è svolta dal professionista per conseguire utili; è perciò, economica sia nel risultato sia nel metodo”<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> GALGANO, F., 2006. *Diritto commerciale. L'imprenditore. Le società*. Bologna: Zanichelli, p. 28.

<sup>24</sup> IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 292.

<sup>25</sup> FARINA, F., *Esercizio di professione intellettuale ed organizzazione ad impresa*, in *Impresa e società*. Scritti in memoria di A. Graziani, 1968, V, p. 2107.

<sup>26</sup> FRANCESCHELLI, R., 1972. *Imprese e imprenditori*. Milano: Giuffrè, p. 149.

<sup>27</sup> MARASÀ, G., 1984. *Le società senza scopo di lucro*. Milano: Giuffrè, p. 79.

## 2.3 IL REQUISITO DELL'ORGANIZZAZIONE

Altro requisito essenziale dell'attività di impresa è, ai sensi dell'art. 2082 c.c., quello dell'organizzazione. Si è posto quindi il quesito se l'attività svolta dai professionisti sia organizzata, o possa esserlo.

Come rileva Ibba, la soluzione del problema è resa più difficile dalla “discordia che regna in dottrina, essendo discusso se l'elemento dell'organizzazione sia effettivamente essenziale nella fattispecie impresa, quale sia il minimum di organizzazione richiesto, se debba trattarsi di un'organizzazione di lavoro e/o di capitale, ecc.”

E' evidente che le discussioni circa la presenza o meno dell'organizzazione nell'attività delle professioni intellettuali perdono ogni rilevanza per coloro che aderiscono alla tesi svalutativa di tale requisito. Come è pure evidente che le divergenze nell'individuazione del minimum di organizzazione necessario ai fini dell'assunzione della qualifica di imprenditore potranno comportare diversità di soluzioni della questione in esame<sup>28</sup>.

Secondo l'opinione prevalente, tuttavia, il requisito dell'organizzazione si identifica nell'impiego coordinato di fattori produttivi, ossia nell'impiego di capitale e lavoro propri e/o altrui<sup>29</sup>.

Alcuni autori fanno dipendere il fatto che le attività professionali non siano imprenditoriali proprio dalla mancanza di un'organizzazione dei fattori di produzione. Salis, ad esempio, parla di una “impossibilità che l'attività puramente intellettuale possa essere organizzata in quanto attività troppo intimamente legata al soggetto per essere suscettibile di un'organizzazione”. Contro tale posizione, Ibba fa notare come sia certamente vero che talvolta i professionisti intellettuali operino con un'organizzazione che ha dimensioni trascurabili, ma sia “molto più discutibile l'affermazione che il livello di organizzazione degli studi professionali sia sempre inferiore a quello di un'impresa”.<sup>30</sup>

In dottrina si distingue una concezione quantitativa dell'organizzazione, fondata sulle dimensioni assunte dell'organizzazione, e una concezione qualitativa, che si basa sulla posizione funzionale che l'organizzazione assume nel processo produttivo rispetto all'attività

---

<sup>28</sup> IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 284.

<sup>29</sup> CAMPOBASSO, G.F., 2010. *Manuale di diritto commerciale*. 5° ed. Torino: Utet, p. 14.

<sup>30</sup> IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 285.

personale del soggetto (di cui si discute se sia imprenditore o meno)<sup>31</sup>. Con riguardo a quest'ultima concezione, è stato osservato che, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione di cui si servono i professionisti intellettuali, che possono anche essere notevoli, c'è una sostanziale differenza qualitativa tra l'organizzazione del professionista e quella dell'imprenditore. Tale differenza si fonda sul fatto che l'organizzazione assume una funzione "ausiliaria" rispetto all'attività personale del professionista. Questo perché, come rileva Casanova, mentre nell'impresa l'organizzazione ha un ruolo preminente, nella professione intellettuale si ha solo una "organizzazione interna, destinata ad agevolare al professionista il compimento delle sue prestazioni professionali, che sono e rimangono strettamente ed esclusivamente personali"<sup>32</sup>.

La tesi dell'ausiliarità dell'organizzazione ha avuto molto seguito, oltre che in dottrina, anche in giurisprudenza. In questo senso, si è espressa molto chiaramente Cass., 21 luglio 1967, n. 1889: a commento di tale sentenza, Boidi scrive che "gli attrezzi ed apparecchi che dotano lo studio di un libero professionista hanno sempre una funzione secondaria ed accessoria, nel senso che non ne rappresentano l'elemento più importante e non sono volti alla produzione di beni o di servizi - come nell'azienda - ma esclusivamente a rendere più agevole e proficua l'opera intellettuale. Nello studio professionale, anche se munito dei beni materiali e strumentali più vari e complessi che la progredita tecnica moderna suggerisce, quello che conta e prevale è sempre l'opera intellettuale del titolare."<sup>33</sup>

Contro tale orientamento è stato sostenuto che nemmeno con questa argomentazione si riesca individuare un criterio di distinzione tra professione intellettuale e impresa: solo in alcuni casi, infatti, gli strumenti impiegati dal professionista hanno una funzione meramente accessoria (si pensi, ad esempio, al computer utilizzato dall'avvocato), ma non in tutti. Basti pensare, a titolo di esempio, all'importanza delle apparecchiature radiologiche nell'attività svolta dal radiologo, all'importanza dell'elemento organizzativo nell'attività del dentista, o al caso del medico che esegue un elettrocardiogramma. Secondo Galgano, se la distinzione tra professioni intellettuali e impresa fosse davvero fondata sul carattere accessorio o non accessorio dell'organizzazione, questi professionisti dovrebbero essere considerati imprenditori, ma ciò non accade: questo dimostra l'erroneità del ragionamento di chi vuole

---

<sup>31</sup> FARINA, F., 1968. *Esercizio di professione intellettuale ed organizzazione ad impresa*, in *Impresa e società*. Scritti in memoria di A. Graziani, V, p. 2096.

<sup>32</sup> CASANOVA, M. 1974. *Impresa e azienda*, in *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, p. 24.

<sup>33</sup> BOIDI, M., 1968. *L'avviamento nella cessione di studi professionali*, in *Diritto e pratica tributaria*, II, p. 15.

fondare la distinzione tra imprenditori e professionisti sulla differenza qualitativa delle rispettive organizzazioni.<sup>34</sup>

Del resto altri autori avevano già rilevato come l'organizzazione dei professionisti sia normalmente, ma non necessariamente, accessoria rispetto alla loro attività personale, e come in alcuni casi l'esercizio della professione intellettuale sia caratterizzato da "un tale grado di spersonalizzazione da far passare in secondo piano il lavoro stesso di colui al quale pure l'attività tutta viene giuridicamente imputata"<sup>35</sup>. In tali casi vi è, dunque, non un'organizzazione interna, accessoria, ma una vera e propria organizzazione ad impresa.

Si ritiene ormai nettamente prevalente l'orientamento secondo cui tra l'organizzazione del professionista e quella dell'imprenditore non c'è, o perlomeno, può non esserci, alcuna differenza, né dal punto di vista quantitativo né da quello qualitativo. A sostegno di tale tesi sono stati portati, tra gli altri, gli esempi dell'analista che si avvale di un laboratorio fornito di attrezzature tecnologiche in grado di automatizzare molte prestazioni professionali e quello degli importanti studi di notai e commercialisti.<sup>36</sup>

E' il progresso tecnologico ad imporre un continuo adeguamento tecnico-organizzativo a qualunque tipo di attività lavorativa, e, in particolare, ad imporre alle professioni intellettuali una sempre maggiore specializzazione e il ricorso a forme organizzative sempre più complesse. Infatti, come rileva Ascarelli, aumenta sempre di più "l'importanza e la frequenza di studi nei quali cooperano numerosi professionisti, in un'organizzazione unica nella quale le varie attività personali trovano la loro coordinazione"<sup>37</sup>.

Se quindi il criterio di distinzione tra professione intellettuale e impresa non è costituito dalla diversa importanza dell'organizzazione, o, come sostenuto precedentemente, dall'assenza dei requisiti di economicità e professionalità, si deve necessariamente cercare altrove la ragione del diverso trattamento giuridico delle due fattispecie.

---

<sup>34</sup> GALGANO, F., 2006. *Diritto commerciale. L'imprenditore. Le società*. Bologna: Zanichelli, p. 15.

<sup>35</sup> FARINA, F., *Esercizio di professione intellettuale ed organizzazione ad impresa*, in *Impresa e società*. Scritti in memoria di A. Graziani, 1968, V, p. 2108.

<sup>36</sup> IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 290.

<sup>37</sup> ASCARELLI, T., 1962. *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*. Milano: Giuffrè, p. 162.

## 2.4 LO SCOPO DELLA PRODUZIONE O DELLO SCAMBIO DI BENI O SERVIZI

Come si è visto, dall'art. 2082 c.c. si ricava anche che l'attività esercitata dall'imprenditore deve avere "per fine la produzione o lo scambio di beni o servizi".

Per Ferrara jr. le prestazioni a carattere intellettuale, in quanto "attività squisitamente intellettuale", non sono "servizi" in senso tecnico-giuridico, ossia nel senso presupposto dall'art. 2082 c.c., e questo spiegherebbe perché i professionisti intellettuali non possono assumere la qualifica di imprenditori.<sup>38</sup>

La dottrina prevalente, tuttavia, rifiuta questa interpretazione. Questo perché se l'attribuzione della qualità di imprenditore intellettuale dipendesse, come sostenuto da Ferrara jr, dall'intrinseca natura del bene o del servizio offerto al mercato e dovesse, in particolare, essere esclusa per chi offra beni o servizi "squisitamente intellettuali", non si potrebbe distinguere tra l'ipotesi in cui beni o servizi di questo tipo siano offerti dal loro stesso artefice e l'ipotesi in cui essi siano offerti da un soggetto diverso. Significativo è il caso del libero professionista specializzato in riorganizzazione aziendale, il quale offre alle imprese un servizio che consiste nel suggerire innovazioni tecniche che riducono i costi di produzione: egli sicuramente non è un imprenditore.<sup>39</sup>

Ma si immagini il caso, esaminato dalla Cass., 5 maggio 1967, n. 859, dell'imprenditore che assume alle proprie dipendenze ingegneri specializzati in riorganizzazione aziendale, e offre alle imprese i servizi del proprio "istituto di riorganizzazione aziendale". Egli è imprenditore nonostante il fatto che il servizio offerto sia identico a quello del libero professionista specializzato in riorganizzazione aziendale. Il punto, secondo Ibba, è che "non è imprenditore chi offre le proprie prestazioni intellettuali, mentre è imprenditore chi offre le prestazioni intellettuali altrui".<sup>40</sup>

L'intrinseca natura del bene o del servizio offerto è, dunque, ininfluenza ai fini dell'attribuzione della qualifica di imprenditore: anche i servizi intellettuali sono "servizi" nel senso dell'art. 2082 c.c. Quindi, ancora una volta, la ragione per la quale i professionisti intellettuali non sono imprenditori va ricercata altrove.

---

<sup>38</sup> FERRARA JR., F., e CORSI, F., 2014. *Gli imprenditori e le società*. Milano: Giuffrè, p. 34.

<sup>39</sup> GALGANO, F., 2006. *Diritto commerciale. L'imprenditore. Le società*. Bologna: Zanichelli, p. 15.

<sup>40</sup> IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 280.

### **3. IL PROFESSIONISTA INTELLETTUALE NON E' IMPRENDITORE PER SCELTA DEL LEGISLATORE**

Come si è appena mostrato, i requisiti propri dell'attività di impresa possono ricorrere tutti anche nell'esercizio delle professioni intellettuali. Infatti si verificano sempre più frequentemente casi in cui l'attività produttiva di servizi intellettuali, qualificabile come economica, viene esercitata, oltre che in modo professionale, anche in forma organizzata.

Eppure, come è stato detto, per effetto dell'art. 2238 c.c. il professionista intellettuale non è soggetto allo statuto dell'imprenditore. Ciò porta a concludere che, non sussistendo necessariamente una diversità fenomenica tra imprenditori e professionisti intellettuali, questi ultimi sono esonerati dallo statuto dell'imprenditore per effetto di una precisa scelta del legislatore.

In dottrina si tende a ritenere che con questa scelta -che determina, tra l'altro, la sottrazione dei professionisti intellettuali al fallimento- il legislatore abbia voluto accordare un privilegio ai professionisti intellettuali, in virtù della particolare considerazione sociale che tradizionalmente li circonda.<sup>41</sup>

Spada, ad esempio, vede l'immunità dei professionisti intellettuali dallo statuto dell'imprenditore come un "privilegio di classe", come un "esonero concesso d'autorità alle persone dei professionisti in ossequio ad un pre-giudizio socioculturale di eccellenza del loro lavoro", che l'autore fa risalire alla "visione organica della società civile medioevale nella quale talune arti (e tra queste, per esempio, i notai e gli avvocati) si erano conquistate una posizione di primato"<sup>42</sup>.

Secondo Presti e Rescigno l'esenzione dallo statuto dell'imprenditore può essere diversamente valutata. Si potrebbe trattare appunto di un "anacronistico privilegio" derivante dal tradizionale prestigio delle professioni intellettuali e della loro "abituale preponderanza negli organi legiferanti" oppure di una forma di tutela della clientela, "ove considerata unitamente a una regolamentazione restrittiva in tema di accesso alla professione e protettiva

---

<sup>41</sup> CAMPOBASSO, G.F., 2010. *Manuale di diritto commerciale*. 5° ed. Torino: Utet, p. 19.

<sup>42</sup> SPADA, P., 2009. *Diritto commerciale II. Elementi*. Padova: Cedam, p. 48.

in materia di compensi, escludendo per i liberi professionisti la logica spietatamente concorrenziale propria delle imprese”<sup>43</sup>.

Il fatto che, per scelta del legislatore, la professione intellettuale in sé non dia mai luogo ad impresa, non implica che un professionista intellettuale non possa anche assumere la qualifica di imprenditore, come si vedrà dall’analisi dell’art. 2238 c.c..

## **4. LE INTERPRETAZIONI DELL’ART. 2238 C.C.**

### **4.1 IL 1° COMMA**

E’ opinione ormai largamente prevalente che l’art. 2238, co. 1 c.c. stabilisca che il professionista intellettuale assuma la qualifica di imprenditore (perché dire che gli si applicano tutte le norme sull’impresa significa questo<sup>44</sup>) solo se l’attività professionale è inserita in un’attività più ampia, già di per sé imprenditoriale, esercitata dallo stesso soggetto. Secondo questa interpretazione la norma si riferisce quindi all’ipotesi in cui lo stesso soggetto esercita due distinte attività, una intellettuale e una imprenditoriale, tra le quali deve comunque sussistere un particolare rapporto di connessione: il 1° comma dell’art. 2238 c.c., infatti, richiede che l’attività intellettuale sia “elemento” dell’attività imprenditoriale. In tale caso, sempre secondo il 1° comma, si devono applicare anche le norme sull’impresa (“le disposizioni del titolo II”).<sup>45</sup>

Ciò si spiega con il fatto che al cumulo delle attività deve corrispondere un cumulo di discipline: il soggetto sarà quindi sottoposto in quanto professionista alla relativa disciplina, e in quanto imprenditore alle norme sull’impresa<sup>46</sup>.

Secondo Farina si tratta di fattispecie nelle quali un soggetto è sia professionista che imprenditore, ma non “professionista-imprenditore”, nel senso che in relazione all’attività professionale egli rimane inquadrato nella categoria dei professionisti intellettuali, e se

---

<sup>43</sup> PRESTI, G., e RESCIGNO, M., 2013. *Corso di diritto commerciale*. Bologna: Zanichelli, p. 16.

<sup>44</sup> OPPO, G., 1978. *Replica*, in *Riforma tributaria e diritto commerciale*. La fattispecie. Milano: Giuffrè, p. 267.

<sup>45</sup> IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 299.

<sup>46</sup> SCOTTI CAMUZZI, S., 1974. *Impresa e società nell’esercizio delle professioni intellettuali*. Milano, p. 42.

diventa imprenditore è solo perché esercita, in più, un'attività imprenditoriale. A tale proposito l'autore, facendo l'esempio del medico che gestisce una casa di cura, osserva che "il medico è imprenditore non come medico, ma come gestore della casa di cura"<sup>47</sup>.

Ibba rileva come questo orientamento, che, come si è detto, è dominante in dottrina, sia unanimamente accolto dalla giurisprudenza, per la quale "le attività puramente professionali e intellettuali, ancorché dirette alla produzione di opere dell'ingegno, non sono attività imprenditricie"<sup>48</sup>. In modo ancora più esplicito Trib. Avellino, 13 agosto 1953, afferma che "la legge ammette il cumulo delle qualifiche, ogni volta che il professionista, oltre ad organizzare ad impresa il lavoro altrui, espliciti la propria opera professionale siccome elemento di attività organizzata." Riferendosi al già citato caso del "medico che all'attività professionale aggiunge la gestione di una casa di cura" stabilisce che "in questa fattispecie si applicano concorrentemente le disposizioni sui professionisti e quelle sugli imprenditori".

Tra gli esempi di fattispecie rientranti nel 1° comma dell'art. 2238 c.c. vi sono quello dell'architetto titolare dello studio di pubblicità, dell'ingegnere che si occupa anche dell'esecuzione dei propri progetti, dell'insegnante che gestisce un istituto di istruzione nel quale insegna, del farmacista<sup>49</sup>.

Anche se la larga maggioranza degli autori concordano con la tesi secondo cui tale comma implichi che il professionista intellettuale assuma la qualifica di imprenditore solo se l'attività professionale è inserita in un'attività più ampia, già di per sé imprenditoriale, esercitata dallo stesso soggetto, una minoranza di autori si trova in disaccordo.

Secondo Casanova, ad esempio, il 1° comma dell'art. 2238 c.c., prendendo in considerazione l'esercizio della professione che sia "elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa", potrebbe astrattamente riferirsi anche alla situazione di un professionista che eserciti l'attività intellettuale, nella veste di lavoratore subordinato, alle dipendenze di un imprenditore<sup>50</sup>.

---

<sup>47</sup> FARINA, F. Esercizio di professione intellettuale ed organizzazione ad impresa, in *Impresa e società*. Scritti in memoria di A. Graziani, 1968, V, p. 2107.

<sup>48</sup> Cass., 27 dicembre 1956, n. 4496 citato da IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 300.

<sup>49</sup> IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 301.

<sup>50</sup> CASANOVA, M., *Impresa e azienda*, in *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1974, p. 82.

Questa interpretazione, tuttavia, non ha avuto molto seguito. Secondo Zanelli si tratta di una “ipotesi da scartare, perché la norma in esame rinvia a tutto il titolo concernente la disciplina dell’impresa e soprattutto dell’imprenditore, e non già alle sole sezioni riguardanti i rapporti di lavoro”. L’autore sostiene inoltre che, se l’interpretazione di Casanova fosse esatta, l’avverbio “anche” sarebbe fuori luogo. Questo perché il professionista che presta la sua attività in posizione subordinata smette di essere professionista in quel rapporto di lavoro, diventando solo lavoratore subordinato, con la conseguenza che si applicano solo, e non “anche”, le norme relative al lavoro subordinato<sup>51</sup>.

Ibba rileva come invece altri autori, tra cui Lefebvre D’Ovidio, De Martini, Guglielmetti, ritengano che, partendo dal presupposto che l’attività del professionista debba essere ritenuta, a tutti gli effetti, economica, sia necessario valutare caso per caso se le modalità di esercizio di tale attività siano quelle di cui all’art. 2082 c.c.: se è così, il professionista acquista la qualifica di imprenditore non in seguito all’esercizio di un’attività imprenditoriale in aggiunta a quella professionale, ma proprio in ragione dell’esercizio, in forma imprenditoriale, dell’attività professionale.

Anche questa teoria, come quella di Casanova, presuppone che all’art. 2238 c.c. si dia un significato diverso da quello prevalente. I tentativi in questo senso sono stati due: da una parte c’è stato chi, come De Martini, ha individuato la fattispecie dell’art. 2238, co.1 c.c. non nell’attività professionale inserita in una (diversa) attività organizzata, ma nell’attività professionale organizzata in forma imprenditoriale; dall’altra chi, come Lefebvre D’Ovidio, ha ritenuto che la norma avesse un significato neutro, di mero rinvio: essa non avrebbe la funzione di indicare in quali fattispecie l’attività professionale dia luogo ad impresa e in quali no, ma semplicemente di dire che se c’è impresa si applica il relativo statuto, con la conseguenza che spetterà poi all’interprete la qualificazione delle singole fattispecie.

Queste due interpretazioni dell’art. 2238, co.1 c.c. giungono alla stessa conclusione: quella - esposta poco sopra- della possibile imprenditorialità delle attività professionali.

In senso nettamente contrario è la giurisprudenza, che, come si è già visto, adotta l’interpretazione prevalente dell’art. 2238 c.c.. Tuttavia, secondo Ibba, sembrerebbe apparentemente aderire all’orientamento sopra esposto l’Appello di Milano, 13 gennaio 1953, nella cui massima si parla di un’azienda odontoiatrica, il che farebbe pensare ad un odontoiatra-imprenditore. In realtà, però, come rileva lo stesso autore, imprenditore era un

---

<sup>51</sup> IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 308.

odontotecnico, nella cui azienda l'odontoiatra esplicava la propria attività in regime di subordinazione.<sup>52</sup>

Contro la tesi minoritaria di cui sopra in dottrina è stato sostenuto che se si dovesse valutare caso per caso se le modalità di esercizio dell'attività professionale siano quelle di cui all'art. 2082 c.c., e quindi l'inclusione nell'ambito dell'impresa dovesse dipendere, per le professioni intellettuali, (anche) dalla presenza o meno dell'organizzazione, l'art. 2238 c.c. sarebbe superfluo, in quanto "la mancanza di organizzazione precluderebbe comunque (dato l'art. 2082 c.c.) la possibilità di qualificare chi esercita l'attività come imprenditore."<sup>53</sup>

E' stato poi notato che la stessa formulazione letterale della norma non avvalorava la tesi minoritaria in esame. Ad esempio, secondo Oppo, dicendo che il professionista diventa imprenditore quando l'attività professionale è "elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa", si sostiene evidentemente che l'attività intellettuale debba essere parte di un tutto, cioè che sia necessario l'esercizio non della sola attività professionale ma anche di un'altra attività che sia di per sé imprenditoriale, e quindi "non rientra nella riferita previsione dell'art. 2238 c.c. l'ipotesi in cui semplicemente si renda organizzato l'esercizio della professione"<sup>54</sup>.

Rimane estranea al dibattito intorno al 1° comma dell'art. 2238 c.c. l'ipotesi del professionista che eserciti oltre all'attività intellettuale, ma separatamente da essa, anche un'attività imprenditoriale. Si pensi, ad esempio, al caso di un avvocato che sia proprietario di alcuni terreni, ed eserciti un'impresa agricola, o a quello di un ingegnere che sia anche imprenditore commerciale.

In dottrina vi è concordia nel ritenere che in queste ipotesi il professionista assuma sicuramente la qualifica di imprenditore. Ed è altrettanto certo che queste ipotesi non rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 2238, co.1 c.c., dato che l'attività intellettuale e l'attività d'impresa, anche se esercitate dallo stesso soggetto, non presentano alcun collegamento, con la conseguenza che ciascuna di esse rimane assoggettata alla propria disciplina.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> DE MARTINI, A. 1957. *Lavoro autonomo e piccola impresa*. Università degli studi, p. 10.

<sup>53</sup> ASCARELLI, T., 1962. *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*. Milano: Giuffrè, p. 170.

<sup>54</sup> OPPO, G., 1978. *Replica*, in *Riforma tributaria e diritto commerciale. La fattispecie*. Milano: Giuffrè, p. 268.

<sup>55</sup> IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 304.

Si possono però verificare delle interferenze tra le rispettive discipline: basti pensare, ad esempio, al caso in cui venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore commerciale che è anche professionista intellettuale. In questa ipotesi il fallimento non coinvolgerà solo i beni destinati all'esercizio dell'impresa, ma l'intero patrimonio del fallito (salve le eccezioni di cui tratta l'art. 46 l.fall).

Le interferenze possono anche essere causate dal fatto che alcune leggi sanciscono un'incompatibilità tra l'esercizio di determinate professioni e l'esercizio di un'impresa commerciale: come accade, ad esempio, per gli avvocati e i procuratori (art. 3 d.l. 1578/1933), per i notai (art. 2 l. 89/1913), per i dottori commercialisti (art. 3 d.p.r. 1067/1953)<sup>56</sup>. Ciò avviene per ragioni di tutela del decoro della professione e dell'indipendenza e della correttezza della stessa, in quanto l'esercizio dell'attività commerciale potrebbe pregiudicare l'obiettività nello svolgimento dell'attività professionale. In queste ipotesi l'incompatibilità tra le due diverse attività determina per il professionista intellettuale il divieto di esercizio di un'impresa commerciale <sup>57</sup>.

Ci si è chiesto se il soggetto che non rispetti tale divieto possa essere ugualmente qualificato come imprenditore commerciale. La dottrina prevalente risponde in senso affermativo, sostenendo che la trasgressione del divieto potrà comportare delle sanzioni disciplinari ma non avrà effetti sull'assunzione della qualifica di imprenditore commerciale.

Si sono infatti avute con una certa frequenza sentenze che dichiaravano il fallimento di professionisti intellettuali che non avevano rispettato il divieto: ad esempio la sentenza del Tribunale di Roma, 25 gennaio 1964, con riferimento al caso di un medico chirurgo, stabilisce che "possono essere dichiarati falliti anche coloro ai quali per legge è inibito l'esercizio del commercio se in concreto hanno svolto attività commerciale." <sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 304, 305.

<sup>57</sup> LEGA, C., 1974. *Le libere professioni intellettuali nelle Leggi e nella Giurisprudenza*. Milano: Giuffrè, p. 213.

<sup>58</sup> COTTINO, G., 1976. *Diritto commerciale I*. Padova: Cedam, p. 72.

## 4.2 IL 2° COMMA

Nei limiti consentiti dall'art. 2232 c.c. il professionista, sotto la propria direzione e responsabilità, può avvalersi dell'opera di sostituti e di ausiliari. In questo caso, come si è visto, l'art. 2238, co.2 c.c. stabilisce che “si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II”, ossia le disposizioni riguardanti i soli rapporti di lavoro nell'impresa, ma non la restante disciplina dell'impresa.

Solitamente da questa norma si trae la conferma che l'organizzazione non è sufficiente a conferire carattere imprenditoriale all'attività professionale. Questo perché nella fattispecie regolata dal 2° comma dell'art. 2238 c.c. un'organizzazione, almeno personale, è presente, eppure viene stabilito che non deve essere applicato lo statuto degli imprenditori, il che vuol dire che non vi è impresa.

Secondo Ibba il fatto che la norma si riferisca testualmente alla sola organizzazione personale può forse essere spiegato tenendo conto della sua ratio, che è essenzialmente quella di tutelare il lavoro anche fuori dell'impresa. E infatti dalla già citata Relazione del Guardasigilli, n. 917, risulta comunque “l'estensione all'organizzazione reale”<sup>59</sup>.

Tuttavia gli autori che ritengono che l'attività intellettuale, se organizzata, dia luogo ad impresa danno un'interpretazione diversa dell'art. 2238, co.2. c.c.: ritengono che con tale norma il legislatore avrebbe semplicemente giudicato l'impiego di sostituti o di ausiliari, da parte del professionista, non sufficiente ai fini della configurazione ad impresa.

Ad esempio, secondo Scotti Camuzzi, il 2° comma dimostra che “il libero professionista “debolmente” organizzato non è considerato piccolo imprenditore, ma non consente di dire che non sia imprenditore il libero professionista “fortemente” organizzato.”<sup>60</sup>

E' stato anche rilevato come quella contenuta nel 2° comma dell'art 2238 c.c. sarebbe l'unica disposizione utilizzabile per individuare il minimum di organizzazione richiesto nell'impresa: deve trattarsi di qualcosa di più della collaborazione di sostituti e/o ausiliari.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 315.

<sup>60</sup> SCOTTI CAMUZZI, S., 1974. *Impresa e società nell'esercizio delle professioni intellettuali*. Milano, p. 14-15.

<sup>61</sup> IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 316.

## 5. I NUOVI INTERROGATIVI SUL RAPPORTO TRA PROFESSIONI INTELLETTUALI E IMPRESA

Si è detto che secondo la maggioranza degli autori la professione intellettuale in sé non dà mai luogo ad impresa per effetto di una scelta del legislatore: quest'ultimo avrebbe scelto di accordare ai professionisti intellettuali un privilegio in virtù del prestigio che tradizionalmente circonda le professioni intellettuali, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente possibile ravvisare nelle forme dell'esercizio della professione intellettuale gli elementi che caratterizzano l'attività d'impresa.

Come si è visto, l'evoluzione dell'esercizio delle professioni intellettuali conferma in concreto che in molti casi il professionista intellettuale è effettivamente paragonabile ad un imprenditore.

In proposito Rescigno rileva come di solito le scelte di privilegio dovrebbero essere analizzate in relazione alle loro ragioni giustificative; tuttavia, secondo l'autore, ad oltre settant'anni di distanza dall'entrata in vigore dell'art. 2238 c.c. il quadro di riferimento originario sia della nozione e disciplina dell'impresa, sia della nozione e disciplina delle professioni intellettuali, è radicalmente cambiato, con la conseguenza che gli interrogativi che si pongono gli interpreti vanno ora in direzione opposta: ci si chiede, innanzitutto, "che cosa resti di quel privilegio, se sia ancora un privilegio, e se vi siano ancora i presupposti che giustifichino un approccio al problema dell'applicazione delle regole sull'impresa alle professioni intellettuali basato sull'incompatibilità fra nozione di impresa e di professione intellettuale."<sup>62</sup>

Per rispondere a tali interrogativi saranno ripercorsi i più significativi interventi che hanno modificato la tradizionale visione del rapporto tra impresa e professione intellettuale, partendo dalle nuove regole sull'esercizio in forma collettiva della professione intellettuale e dagli interventi del legislatore europeo.

---

<sup>62</sup> RESCIGNO, M., 2014. "Per scelta del legislatore": professioni intellettuali, impresa e società, in *Analisi giuridica dell'economia*, fasc. 1, p.188.

## 6. LA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Il problema della possibilità -o meno- di qualificare l'attività professionale come attività di impresa è strettamente collegato alla questione dell'ammissibilità dello schema societario come forma di esercizio dell'attività professionale intellettuale.

Più precisamente, l'affermazione di una sostanziale incompatibilità tra professione intellettuale e impresa ha rappresentato, fino a poco tempo fa, una delle premesse fondamentali del ragionamento che conduceva a negare che, nel nostro ordinamento, le società tra professionisti potessero essere costituite validamente.<sup>63</sup>

Marinelli e Carroccia osservano che tale ragionamento “era articolato sulla stregua della più pura logica aristotelica: l'attività professionale non è impresa; la società è una forma di esercizio dell'impresa, ergo l'attività professionale non può essere svolta in forma di società”.<sup>64</sup>

Esistevano ulteriori e non secondari ostacoli alla costituzione di società tra professionisti.

Un ostacolo era costituito dall'art. 2232 c.c., che, come si è visto, impone espressamente al prestatore d'opera intellettuale di eseguire personalmente l'incarico assunto (salva la possibilità di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità di sostituti e ausiliari, ove ciò sia consentito dal contratto o dagli usi).

Al principio della personalità della prestazione si aggiungeva poi l'ostacolo rappresentato dalle disposizioni sull'adeguatezza del compenso e sul decoro della professione, cui fanno riferimento sia il codice civile che le norme deontologiche. A riguardo Assini e Musolino sostengono infatti che, a fronte dell'opera prestata, i soci professionisti percepirebbero solo una frazione del compenso totale corrisposto dal cliente alla società, in evidente contrasto con le norme del codice civile sulla determinazione del compenso, ed in particolare dell'art. 2233 c.c.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> SCHIANO DI PEPE, G., 1977. *Le società di professionisti: impresa professionale e società fra professionisti*, Milano: Giuffrè, p. 863.

<sup>64</sup> MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p. 155.

<sup>65</sup> ASSINI, N. e MUSOLINO, G. 1994. *Esercizio delle professioni intellettuali. Competenze e abusi*. Padova: Cedam, p. 147.

Un altro ostacolo era costituito dagli articoli 1 e 2 della l. 1815/1939, che disciplinava gli studi di assistenza e di consulenza. In base a tale legge, le persone munite dei necessari titoli di abilitazione che si associavano per l'esercizio della professione dovevano usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguito dal nome e cognome, con i titoli professionali, dei singoli associati." (art. 1). L'art. 2 a sua volta vietava ogni forma di esercizio associato delle professioni intellettuali diversa da quella prevista dall'art. 1.

La finalità di tale divieto veniva individuata dalla Relazione del Guardasigilli nella necessità di evitare "forme di esercizio professionale che in illecita concorrenza all'esercizio individuale legalmente controllato coprono sovente un'attività professionale svolta da persone sfornite dei necessari titoli di abilitazione".<sup>66</sup>

Si nota come la preoccupazione del legislatore fosse legata al canone della personalità della prestazione intellettuale: l'esecuzione della prestazione intellettuale deve essere affidata alla persona che può svolgerla (in quanto possiede i requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione nell'albo professionale) e che gode della fiducia del cliente.

Con il corollario assai rilevante che se l'oggetto sociale contempla l'esercizio di attività riservate alle professioni cd. protette il contratto di società è nullo.<sup>67</sup>

La realtà, tuttavia, spingeva sempre più in senso opposto al divieto espresso dalla l. 1815/1939. Infatti, l'evoluzione delle professioni intellettuali, ed in particolare di quelle che richiedono il supporto di tecnologie ed ingenti investimenti di capitali, spingeva inevitabilmente verso l'utilizzazione di strutture organizzative di tipo imprenditoriale per il loro esercizio in forma associata.

Nel contempo le soluzioni permissive al riguardo accolte in altri paesi dell'Unione Europea sollecitavano anche in Italia un intervento legislativo, volto, per un verso, a rimuovere lo stato di incertezza consentendo espressamente la costituzione di società tra professionisti e, per altro verso, a delineare una specifica disciplina delle stesse idonea a garantire il rispetto dei

---

<sup>66</sup> MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p. 156.

<sup>67</sup> BERTOLOTTI, G., 2012. *Esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali e impresa*, Torino: Giappichelli Editore, p. 21.

principi cardine fissati dal codice per le professioni intellettuali (personalità della prestazione).<sup>68</sup>

L'ammissibilità delle società tra professionisti è stata al centro di una tormentata vicenda legislativa che sole le recenti riforme legislative hanno avviato ad una conclusione.

Prima di ripercorrere le tappe fondamentali di questo percorso, è opportuno rilevare come il divieto di esercizio in forma societaria della professione intellettuale non fosse invece ritenuto operante con riguardo alle professioni “non protette”, ossia alle professioni per le quali, come si è visto, la legge non richiede l'iscrizione ad un albo o elenco.<sup>69</sup> Come rilevano Marinelli e Carocchia, l'orientamento favorevole alla costituzione di società tra professionisti non iscritti ad albi o elenchi era stato confermato dalla Corte Costituzionale, secondo la quale “la vigente disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza si riferisce al solo esercizio delle professioni cosiddette protette”<sup>70</sup>

Ritornando alla vicenda legislativa riguardante l'esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali c.d. “protette”, dopo diversi progetti non andati in porto si ebbe nel 1997 un intervento solo parziale e soprattutto non risolutivo (art. 24, l. 266/1997), con cui venne abrogato l'art. 2 della l. 1815/1939.

In seguito, sono proseguiti gli interventi parziali sulla materia. Il d.lgs. 96/2001, in attuazione della direttiva 98/5/CE, ha riconosciuto la possibilità di esercitare la professione di avvocato in forma societaria (più precisamente, nella forma di società in nome collettivo): pur se limitato all'ambito forense, tale intervento ha rappresentato un modello di sicuro interesse per i successivi interventi normativi.<sup>71</sup>

Successivamente con il d.l. 223/2006 (c.d. riforma Bersani II) è stata consentita la costituzione di società tra professionisti per la prestazione di servizi professionali interdisciplinari (art. 2, 1° co. dl. 223/2006) sotto forma di società di persona. Mutuando principi già introdotti per le società tra avvocati, si prevede che lo stesso professionista non

---

<sup>68</sup> CAMPOBASSO, G.F., 2012. *Diritto commerciale 2. Diritto delle società. 8° ed.*, Torino: Utet, p. 13,14.

<sup>69</sup> MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p. 160.

<sup>70</sup> Corte Costituzionale, 22 gennaio 1976, n.17, citata in MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p. 160.

<sup>71</sup> CAMPOBASSO, G.F., 2012. *Diritto commerciale 2. Diritto delle società. 8° ed.*, Torino: Utet, p. 14.

possa partecipare a più di una società e -soprattutto- che la specifica prestazione debba essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. Tuttavia, si tratta di figure di società che per la loro settorialità (società tra avvocati) o la particolarità dell'oggetto sociale (servizi interdisciplinari) hanno avuto scarsa diffusione pratica.<sup>72</sup>

Nel frattempo, lunghi anni di dibattito hanno condotto ad alcuni punti ormai fermi. Punti che secondo Campobasso riguardano la necessità di distinguere le società tra professionisti vere e proprie (società per l'esercizio in comune di attività professionale) da altri fenomeni associativi o società che vedono coinvolti i professionisti, ma che, pur essendo senz'altro ammissibili e validi, sono sottratti alla disciplina delle società tra professionisti.

La società tra professionisti non va innanzitutto confusa con il fenomeno, largamente diffuso, dell'assunzione congiunta di un incarico da parte di più professionisti (ad esempio, due avvocati assumono congiuntamente la difesa dello stesso cliente).

In tal caso non si ha società in quanto ciascun professionista si impegna, nei confronti del cliente, ad eseguire personalmente una propria prestazione intellettuale, sia pure coordinando il proprio operato con quello del collega. Si è in presenza perciò di distinte attività professionali coordinate e non di un'unica attività esercitata in comune; tanto è vero che ciascun professionista risponde personalmente del proprio operato ed ha diritto ad un proprio distinto compenso anche quando nulla sia dovuto all'altro (ad esempio, perché non iscritto nell'albo professionale).<sup>73</sup>

La società tra professionisti va anche tenuta distinta dalla c.d. società di mezzi tra professionisti: si tratta di una società costituita da professionisti per l'acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all'esercizio individuale delle rispettive professioni. Un esempio potrebbe essere costituito da due medici che, per dividersi le spese di studio, costituiscono una società per la gestione di ogni aspetto non strettamente professionale della loro attività (acquisto delle apparecchiature sanitarie, assunzione del personale, tenuta della contabilità ecc.) Una tale società non ha per oggetto l'esercizio della professione medica. Questa è infatti

---

<sup>72</sup> MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p.161, 162.

<sup>73</sup> CAMPOBASSO, G.F., 2012. *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*. 8° ed., Torino: Utet, p. 15.

svolta - individualmente o congiuntamente-da singoli medici, sia pure avvalendosi dell'apparato strumentale messo a loro disposizione dalla società. Le società di mezzi tra professionisti sono perciò perfettamente lecite e sono certamente titolari di un'impresa commerciale in quanto svolgono attività d'impresa (produzione di servizi) e non attività intellettuale. Tornando all'esempio dei due medici, ciascuno di essi è nel contempo medico e socio di una comune impresa societaria, il che non è certamente vietato.<sup>74</sup>

Ulteriore fenomeno, che va tenuto distinto dalle vere e proprie società tra professionisti, è quello delle società di servizi che offrono sul mercato un prodotto complesso, per la cui realizzazione sono necessarie anche prestazioni professionali dei soci o dei terzi. Tali prestazioni hanno però "carattere strumentale e servente rispetto al servizio unitario offerto dalla società", che non si identifica perciò con quello tipico di alcuna delle professioni intellettuali.

Garesio e Marulli rilevano come un tipico esempio di tali società sia costituito dalle società di ingegneria (note anche come società di progettazione industriale o società di engineering).

Si tratta di società la cui attività non si esaurisce nella semplice progettazione di opere di ingegneria, ma comprende anche ulteriori prestazioni, come le relative ricerche di fattibilità e il reperimento di fondi (c.d. consulting engineering), fino alla realizzazione e alla vendita degli impianti e delle attrezzature industriali progettate (c.d. commercial engineering).

Queste società, che hanno spesso alle loro dipendenze decine di professionisti di varie specialità e hanno grandi dimensioni, svolgono un'attività che non è identificabile con quella propria degli ingegneri. L'elaborazione dei progetti, infatti, è solo parte di una ben più complessa attività di natura imprenditoriale e i contratti stipulati da tali società con i committenti rientrano nello schema dell'appalto di servizi, non in quello del contratto d'opera intellettuale.

La costituzione di società di ingegneria non incontra ostacoli nelle disposizioni sopra citate, in quanto la loro attività non coincide con quella propria di alcuna delle professioni intellettuali. Le società di consulting engineering hanno inoltre trovato espresso riconoscimento nella l. 109/1994 (legge quadro in materia di lavori pubblici).<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> CAMPOBASSO, G.F., 2012. *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*. 8° ed., Torino: Utet, p. 16.

<sup>75</sup> GARESIO, G. e MARULLI, M., 2014. *La società in generale. Le società di persone. Le società tra professionisti*, Torino: Utet, P. 57.

Rientrano tra le società di servizi anche le società di elaborazione elettronica dei dati contabili: questo perché la loro attività, ossia la tenuta della contabilità, non si può identificare con quella riservata per legge ai dottori commercialisti e ai ragionieri, ossia la consulenza contabile.

Nella stessa categoria, ad avviso di Campobasso, possono essere inserite anche le società di revisione legale dei conti introdotte dal d.p.r. 136/1975, che attribuisce loro la funzione di controllo della regolare tenuta della contabilità e di certificazione dei bilanci delle società per azioni. L'attività di tali società, assoggettate ad una speciale disciplina per quanto riguarda la composizione della compagine sociale e la responsabilità per l'attività di revisione, non si esaurisce nell'esercizio della professione intellettuale dei dottori commercialisti o dei ragionieri. Si è invece in presenza di una tipica attività nella quale le prestazioni d'opera intellettuale (dei soci e/o dei terzi) hanno "carattere strumentale e servente rispetto all'unitaria prestazione di revisione legale dei conti".<sup>76</sup>

Possono invece essere considerate società tra professionisti vere e proprie le società tra professionisti intellettuali che hanno come oggetto unico ed esclusivo l'esercizio in comune dell'attività professionale riservata per legge ai professionisti intellettuali: un esempio potrebbe essere una società tra notai per l'esercizio della professionalità notarile.

Gli incarichi professionali sono assunti dalla società ed è la società che giuridicamente si obbliga ad eseguire le relative prestazioni professionali, sia pure attraverso i propri soci a loro volta obbligati verso la società a prestare la propria attività intellettuale.

Campobasso riepiloga le variegate posizioni espresse in dottrina riguardo all'ammissibilità delle società tra professionisti. Quando non si escludeva senz'altro la possibilità dell'esercizio in forma societaria delle professioni c.d. protette (Ferri, Galgano, Cottino, Bussoletti), si tendeva perlopiù ad ammettere solo l'utilizzabilità delle società di persone, sul presupposto che tali strutture societarie non comprometterebbero la personalità della prestazione professionale. In questo orientamento Campobasso distingue ulteriormente chi riteneva utilizzabile solo la società semplice (Abbadessa, Schiano di Pepe, Buonocore), chi anche la società in nome collettivo (Leozappa), o chi propendeva per l'applicazione analogica della

---

<sup>76</sup> CAMPOBASSO, G.F., 2012. *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*. 8° ed., Torino: Utet, p. 17.

disciplina della società tra avvocati (Presti-Rescigno). L'utilizzabilità anche della società di capitali era ammessa isolatamente da Rescigno.

La giurisprudenza, al contrario, era pressoché unanime nel negare la liceità di tali società, qualunque fosse il tipo di società prescelto, in quanto, come si è già visto, le società tra professionisti erano ritenute in contrasto sia con la l. 1815/1939, sia con la disciplina dettata dal codice civile per le professioni intellettuali. Nelle pronunce più recenti si sottolineava che la ratio del divieto di esercizio in forma societaria delle professioni protette risiedeva appunto nella tutela dell'inderogabile carattere personale delle prestazioni professionali, il cui rispetto resta irrimediabilmente precluso dall'esercizio in comune di tali attività.<sup>77</sup>

Approfondendo questo ultimo punto, Campobasso sostiene che il carattere rigorosamente personale della prestazione, imposto dall'art. 2232 c.c., non fosse conciliabile con l'esercizio della professione da parte di un ente impersonale come la società. Questo perché l'esercizio in comune di un'attività, attraverso la creazione di un centro unitario di imputazione dei rapporti giuridici, comporta inevitabilmente la spersonalizzazione delle prestazioni professionali, impedisce che queste possano essere giuridicamente riferite ai soci professionisti che le hanno effettivamente eseguite.

Il timore era che con l'esercizio dell'attività professionale in forma societaria, la persona fisica che avesse eseguito la prestazione intellettuale potesse sottrarsi ad ogni responsabilità civile personale e diretta nei confronti dei terzi, dato che il contratto d'opera intellettuale viene stipulato con la società e non con i soci professionisti, con la conseguenza che solo alla società e non ai soci professionisti sarebbe riferibile la responsabilità civile professionale.<sup>78</sup>

Questo era dunque il quadro che si era affermato prima degli ultimi recenti interventi normativi che si vedranno ora.

Nell'ambito di un più ampio disegno di riforma degli ordini professionali, con l'art. 10 della l. 183/2011 (legge di stabilità 2012) il legislatore ha abrogato completamente la l. 1815/1939, facendone al contempo "salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore" del provvedimento (co. 9 e 11), e ha espressamente consentito "la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico" secondo i tipi sociali regolati nel codice civile.

---

<sup>77</sup> CAMPOBASSO, G.F., 2012. *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*. 8° ed., Torino: Utet, p. 19.

<sup>78</sup> CAMPOBASSO, G.F., 2012. *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*. 8° ed., Torino: Utet, p. 19.

Ne consegue che, ferma restando la libertà di mantenere in vita o costituire nuove associazioni professionali nella vecchia forma degli “studi professionali”, i professionisti che intendono esercitare in comune una professione protetta possono optare per lo strumento giuridico della società, e di qualsiasi tipo di società regolato dal codice civile: non solo dunque società di persone, ma anche società cooperative e società di capitali.

Marinelli e Carocchia rilevano come questo non sia l'unico elemento di rottura rispetto al passato. Si ammette infatti che alla società possano partecipare, oltre ai soci professionisti (iscritti nei relativi albi, ordini e collegi, o in possesso di un titolo di studio abilitante di un altro Stato dell'Unione europea), anche soci non professionisti, per la fornitura di prestazioni tecniche o per finalità di investimento: si apre così la strada all'intervento di soci capitalisti nella compagine sociale.

Tuttavia, con l'art. 9-bis della l. 27/2012, il legislatore ha precisato che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale debba essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale condizione determina lo scioglimento della società.<sup>79</sup>

Ritornando alla l. 183/2011, Campobasso nota come gli altri aspetti della disciplina riprendano principi in parte già affermati nei precedenti interventi normativi in materia (società tra avvocati, società tra professionisti per la prestazione di servizi professionali interdisciplinari):

- La società tra professionisti deve avere come oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività professionale da parte dei soci; può trattarsi tuttavia anche di più attività professionali, se i soci svolgono professioni diverse. Ad esempio, potranno crearsi società che offrono contemporaneamente servizi notarili, di avvocato e di commercialista (art. 10, co. 4 e co.8).
- La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
- La denominazione deve contenere l'indicazione di società tra professionisti (co.5)
- Il socio professionista è tenuto all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, ma anche la società (in qualità di soggetto collettivo professionista) è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. La cancellazione del socio professionista

---

<sup>79</sup> MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p. 164.

dall'albo di appartenenza comporta anche l'esclusione dalla società, secondo le modalità fissate dall'atto costitutivo.

- Soprattutto, a tutela dell'utente, l'atto costitutivo deve prevedere criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo da soci in possesso dei requisiti per l'esercizio delle prestazione professionale richiesta. L'utente ha diritto di chiedere che la prestazione sia realizzata da un particolare socio professionista di sua fiducia; in mancanza la designazione viene effettuata dalla società ed il nominativo prescelto deve essere comunicato previamente e per iscritto al cliente.

Campobasso ritiene che tali previsioni mostrino come il legislatore, pur nell'ambito di un'apertura senza limiti tipologici allo strumento societario, che segna un'inversione radicale dell'approccio tradizionale all'esercizio in comune delle professioni intellettuali, si sia preoccupato di inserire regole di adattamento della disciplina societaria alle esigenze proprie delle professione intellettuali protette.<sup>80</sup>

Secondo Rescigno l'apertura al ricorso allo schema societario, anche di capitali, che è uno strumento tipico dell'esercizio dell'impresa, introduce contaminazioni regolamentari che portano a superare l'originario rapporto di incompatibilità tra impresa e professione intellettuale e costringono l'interprete a interrogarsi se sia ancora vera "la scelta del legislatore" dell'art. 2238 c.c.<sup>81</sup>.

## **7. PROFESSIONI INTELLETTUALI E IMPRESA NEL DIRITTO COMUNITARIO**

Oltre all'introduzione della società tra professionisti da parte del legislatore nazionale, anche le sollecitazioni provenienti dall'area comunitaria vanno annoverate tra i fattori che hanno reso le linee di confine tra professioni intellettuali e impresa sempre meno nette.

La nozione di prestazione intellettuale viene infatti sostituita, nelle fonti comunitarie, dal concetto di servizio professionale, inteso come "prestazione di rilievo economico che non

---

<sup>80</sup> CAMPOBASSO, G.F., 2012. *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*. 8° ed., Torino: Utet, p. 21

<sup>81</sup> RESCIGNO, M., 2014. "Per scelta del legislatore": professioni intellettuali, impresa e società, in *Analisi giuridica dell'economia*, fasc. 1, p. 190.

rientra nella nozione di merce o di capitale”. Più precisamente, l’art. 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) stabilisce espressamente che “sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare: (...) d) attività delle libere professioni”.

I successivi interventi in materia hanno costantemente confermato la qualificazione delle prestazioni intellettuali come servizi professionali: ne è un esempio la direttiva 2005/36/CE, attuata nell’ordinamento italiano con d.lgs. 206/2007, dove le professioni intellettuali sono appunto definite come attività praticate da “coloro che forniscono *servizi* intellettuali e di concetto nell’interesse dei clienti e del pubblico”<sup>82</sup>

Putorti rileva come la libertà di circolazione dei servizi professionali costituisca uno degli obiettivi prioritari a livello comunitario, in quanto essenziale per perseguire l’obiettivo dell’integrazione comunitaria e della costruzione di un mercato unico. A tale scopo il legislatore europeo è intervenuto per favorire la libertà di prestazione di servizi, che garantisce ai cittadini comunitari di esercitare la propria attività autonoma, a titolo temporaneo e occasionale, in uno Stato membro diverso da quello di origine, e la libertà di stabilimento, che si traduce nel diritto dei cittadini e delle società di un Paese membro di esercitare in modo stabile e permanente la propria attività autonoma in un altro Paese membro.<sup>83</sup>

In tale direzione si muovono gli “interventi volti a favorire il mutuo riconoscimento delle qualifiche, dei titoli e dei diplomi e l’armonizzazione dell’iter formativo delle varie figure professionali; nonché gli interventi diretti a eliminare gli ostacoli che impediscono di fatto alle attività di carattere autonomo di circolare liberamente tra gli Stati membri”<sup>84</sup>.

La portata di tali misure risulti potenziata dall’attività interpretativa della Corte di Giustizia, che è intervenuta più volte per stabilire l’efficacia diretta degli artt. 56 e 57 TFUE, relativi alla libertà di prestazione di servizi, “almeno nella parte in cui impongono la soppressione di

---

<sup>82</sup> MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d’opera e prestazione d’opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p. 135.

<sup>83</sup> PUTORTI, V., 2012. *Prestazioni d’opera intellettuale e regole della concorrenza*, in *Persona e mercato*, p. 147

<sup>84</sup> MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d’opera e prestazione d’opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p. 138.

tutte le discriminazioni che colpiscono il prestatore di un servizio a causa della sua nazionalità o della sua residenza in uno Stato diverso da quello in cui il servizio viene fornito”, così impedendo l’applicazione sia di misure di carattere normativo generale da parte del legislatore nazionale che di provvedimenti amministrativi di portata particolare che abbiano l’effetto di limitare o impedire la libera circolazione dei servizi<sup>85</sup>.

La stessa Corte, tuttavia, in diverse occasioni ha anche avuto modo di fissare delle deroghe alla libertà in questione, che si aggiungono a quelle espressamente consentite dall’art. 52 TFUE, che prevede che la libertà di circolazione dei professionisti possa essere derogata solo in via del tutto eccezionale, nel caso in cui sussistano “motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica”. Si è così chiarito che è consentito agli Stati introdurre misure restrittive, purché queste siano giustificate da “esigenze imperative connesse all’interesse generale”: tra queste, con specifico riferimento alle professioni intellettuali, sono state indicate, tra le altre, le norme in tema di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità; la necessità di valutare al meglio le attitudini e le capacità dei soggetti chiamati ad esercitare una determinata professione.<sup>86</sup>

Putorti rileva come la qualificazione delle professioni intellettuali in termini di servizi professionali, oltre a consentire l’applicazione della disciplina comunitaria in tema di libertà di circolazione, comporti un’altra rilevante conseguenza: la definizione dell’attività professionale intellettuale come attività d’impresa.

Secondo l’autore, infatti, in ambito comunitario da tempo si ritiene che la nozione di impresa, in assenza di un’espressa definizione normativa, si individui sulla base di un criterio economicistico. E’ infatti impresa “qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e a prescindere dalle sue attività di finanziamento”; e costituisce attività economica “l’offerta, in un determinato mercato, di beni o servizi, dietro corrispettivo, al fine di ottenere un profitto”.

Sulla base di tali premesse è stato facile argomentare che, poiché i professionisti intellettuali offrono servizi sul mercato e sopportano il rischio di eventuali perdite, essi devono essere considerati, ai fini del diritto comunitario, come imprese. E’ evidente, quindi, che il diritto comunitario, a differenza del nostro sistema codicistico, che considera l’esercizio di

---

<sup>85</sup> Corte giust, 3 dicembre 1974, citato in MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d’opera e prestazione d’opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p. 139.

<sup>86</sup> MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d’opera e prestazione d’opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p. 139.

un'attività economica un elemento necessario -ma di per sé insufficiente- per l'acquisto della qualifica di imprenditore, recepisce una nozione di impresa più ampia, funzionale, che non è definita sulla base di elementi strutturali quali il requisito dell'organizzazione e della professionalità. Si spiega così perché la Corte di Giustizia e il legislatore europeo abbiano incluso nella nozione di impresa anche l'attività del professionista, prescindendo dal carattere intellettuale, tecnico o specializzante della stessa e dal fatto che essa è spesso fornita su base personale e diretta, senza la necessaria combinazione di elementi materiali, immateriali ed umani.<sup>87</sup>

Secondo Marinelli e Carroccia le professioni intellettuali, qualificate come imprese che operano sul mercato e offrono servizi professionali a titolo oneroso, sono diventate un elemento chiave delle politiche comunitarie volte allo sviluppo di un'economia più competitiva e all'eliminazione degli ostacoli alla concorrenza.

Tuttavia secondo gli autori, constatato che quello delle professioni intellettuali è un settore normalmente oggetto di un'ampia regolamentazione all'interno degli Stati membri, le istituzioni comunitarie hanno assunto, in materia, un "atteggiamento che è stato giudicato ambivalente, o perlomeno tale da evidenziare una tensione potenziale tra la necessità di assicurare un certo livello di regolamentazione delle professioni intellettuali e le regole della concorrenza del Trattato CE". In effetti, la stessa Commissione, nella *Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali*, pubblicata nel 2004 e che ha costituito un importante punto di riferimento per le riforme operate all'interno dei singoli paesi, ha riconosciuto che, se da un lato i servizi professionali possono essere oggetto di regolamentazioni potenzialmente restrittive, "tali da eliminare o limitare la concorrenza tra i prestatori di servizi e pertanto disincentivare i professionisti a lavorare in modo efficace sotto il profilo dei costi, a ridurre i prezzi, a migliorare la qualità e ad offrire servizi innovativi"; dall'altro lato un certo grado di regolamentazione può comunque essere necessario. Tra le ragioni che giustificano la regolamentazione la Commissione individua "l'asimmetria dell'informazione tra clienti e prestatori di servizi, dovuta al fatto che una caratteristica essenziale dei prestatori di servizi

---

<sup>87</sup> PUTORTI, V., 2012. *Prestazioni d'opera intellettuale e regole della concorrenza*, in *Persona e mercato*, p. 146,147

professionali è il livello elevato di conoscenze tecniche di cui dispongono e di cui i consumatori possono essere privi”.<sup>88</sup>

Come rileva Bortolotti, le asimmetrie informative agiscono soprattutto nel senso di impedire al cliente di valutare la qualità del servizio sia ex ante (e quindi scegliere consapevolmente tra le offerte di diversi professionisti), sia ex post (e quindi di valutare adeguatamente la qualità del servizio ricevuto).<sup>89</sup>

In tema di categorie di restrizioni che sarebbe invece opportuno rimuovere al fine di incrementare il livello di concorrenza e di efficienza dei servizi la Commissione individua, tra le altre, la fissazione dei prezzi, la raccomandazione dei prezzi, i requisiti di accesso e i diritti esclusivi.<sup>90</sup>

Marinelli e Carroccia rilevano come le sollecitazioni provenienti dall'area comunitaria abbiano prodotto un forte impatto sul diritto interno: il legislatore, prendendo atto delle profonde trasformazioni avvenute, è infatti intervenuto con provvedimenti di riforma, determinando il passaggio da un “modello tradizionale della professione intellettuale ad un modello tendenzialmente concorrenziale”.<sup>91</sup>

Un esempio significativo di questo passaggio è costituito dalla vicenda relativa al divieto di pubblicità professionale. Anche se tale divieto non era esteso alle professioni in generale, era comunque previsto espressamente per alcune categorie, come gli avvocati ed i notai. Nella visione tradizionale, infatti, l'attività di pubblicità dello studio professionale da una parte avrebbe esposto i clienti al rischio di messaggi ingannevoli (tanto più in ragione della particolare natura del bene offerto) e, dall'altra parte, sarebbe stata lesiva del decoro e della dignità della categoria (in quanto si riteneva poco decoroso l'accostamento dell'attività professionale intellettuale con un qualsiasi altro prodotto commerciale). Secondo Putorti, nella logica attuale di apertura al mercato, tuttavia, tale divieto non ha più ragione d'essere. L'autore rileva come il primo intervento di apertura da parte del legislatore sia stato inserito

---

<sup>88</sup> MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p. 142,143.

<sup>89</sup> BORTOLOTTI, B., 2000. *Quale regolazione per le libere professioni?* in *Politica economica*, p. 223.

<sup>90</sup> MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p. 143.

<sup>91</sup> MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p. 144.

nel già citato d.l. 223/2006 (c.d. riforma Bersani II). Successivamente, l'art. 4 del d.P.R. 137/2012, ha ammesso con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti, la struttura dello studio professionale ed i compensi richiesti, purché la stessa attività informativa sia funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non violi l'obbligo del segreto professionale e non sia equivoca, ingannevole o denigratoria.<sup>92</sup>

Gli interventi del legislatore nazionale a favore della concorrenza non si sono però limitati alla sola pubblicità professionale.

La c.d. riforma Bersani I (l.266/1997) e il più volte citato d.l. 223/2006 (c.d. riforma Bersani II) hanno infatti provveduto anche alla revisione dei requisiti di accesso e di svolgimento delle professioni, elaborando sistemi alternativi di regolamentazione delle attività professionali, all'abolizione delle restrizioni concernenti l'obbligatorietà delle tariffe minime, e, come si è visto in precedenza, all'abolizione del divieto di costituzione di società di servizi professionali interdisciplinari. Tale processo di liberalizzazione è attualmente in corso ed ha trovato una svolta importante nella l.183/2011 che, come visto in precedenza, ha definitivamente abrogato il divieto di esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali c.d. protette.<sup>93</sup>

In conclusione di questo excursus sul rapporto tra impresa e professioni intellettuali dal punto di vista del diritto comunitario, si può dire che i principi comunitari di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, pur favorendo, come si è visto, un processo di riadattamento delle professioni intellettuali, tramite l'introduzione di dinamiche di competizione tra i diversi soggetti che operano in questo settore, non sono giunte a neutralizzare le specificità delle singole attività professionali. Al contrario, queste specificità sono state -e continuano ad essere- spesso richiamate proprio in funzione della legittimazione dei limiti che le normative interne prevedono ai principi della libera concorrenza.

Come rileva Putorti, "le indicazioni ed i risultati cui si è pervenuti in ambito comunitario non implicano, quindi, un'astratta, generale e meccanica estensione alle professioni intellettuali del diritto della concorrenza." Quest'ultimo se certamente non può essere ignorato dai

---

<sup>92</sup> PUTORTI', V., 2012. *Prestazioni d'opera intellettuale e regole della concorrenza*, in *Persona e mercato*, p. 154.

<sup>93</sup> PUTORTI', V., 2012. *Prestazioni d'opera intellettuale e regole della concorrenza*, in *Persona e mercato*, p. 142, nota 55.

legislatori nazionali, allo stesso modo deve tener conto delle caratteristiche e delle peculiarità delle attività intellettuali e della specifica situazione in cui le stesse vengono esercitate.

Lo stesso discorso vale per il rapporto tra impresa e professioni intellettuali. Come si è visto, a livello comunitario si è affermata una sostanziale identità tra attività professionale e attività d'impresa: le professioni intellettuali vengono qualificate come imprese che operano sul mercato e offrono servizi professionali a titolo oneroso. Ma da ciò non può derivare automaticamente un'analogia sovrapposizione delle due nozioni nel contesto nazionale. Questo perché, come detto in precedenza, l'equiparazione tra impresa e professioni intellettuali risulta possibile nell'ordinamento comunitario in ragione del fatto che in esso si adotta una nozione funzionale di impresa, come soggetto che agisce sul mercato. Nell'ordinamento italiano, al contrario, la nozione di impresa è ancora definita sulla base di elementi strutturali, il che impedisce di equiparare attività professionale e attività d'impresa.<sup>94</sup>

Tuttavia, l'equiparazione a livello comunitario tra impresa e professioni intellettuali non può non indurre il legislatore interno e gli interpreti a riflettere sull'attualità della scelta legislativa di escludere, a titolo di privilegio, l'applicazione al professionista intellettuale della disciplina dell'impresa.

## **8. L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI E DELL'IMPRESA NEL DIRITTO INTERNO**

Non sono soltanto l'introduzione delle regole sull'esercizio associato della professione intellettuale e l'equiparazione a livello comunitario di impresa e professioni intellettuali a costringere a ripensare il senso della scelta del legislatore del 1942. Come fa notare Rescigno, c'è anche la considerazione di un duplice fenomeno che deriva dall'evoluzione della disciplina delle professioni intellettuali e dell'impresa: l'applicazione in via diretta alle professioni intellettuali di alcune regole dettate per l'impresa, a cui si aggiungono i

---

<sup>94</sup> PUTORTI', V., 2012. *Prestazioni d'opera intellettuale e regole della concorrenza*, in *Persona e mercato*, p. 166

cambiamenti della disciplina dell'impresa, che fanno dubitare che l'esenzione dallo statuto dell'imprenditore sia oggi realmente un privilegio.<sup>95</sup>

Con riguardo al primo fenomeno, anche se il sistema ancora esclude una qualificazione delle professioni intellettuali come attività imprenditoriali ad ogni effetto, ciò non impedisce che pure ad esse sia possibile applicare frammenti anche importanti della disciplina pensata per l'impresa, tra cui le norme del codice di consumo e le norme sul pagamento delle obbligazioni commerciali.<sup>96</sup>

Il fatto che il professionista intellettuale sia assimilato all'imprenditore per quanto riguarda le norme del codice di consumo mostra come il legislatore consideri il libero professionista quale parte forte della relazione con il consumatore e pertanto, come per l'imprenditore, ritenga necessaria l'applicazione della normativa di tutela del consumatore. Secondo Rescigno, il dato su cui riflettere non è solo quello della mera assimilazione delle due categorie, ma anche il fatto che le regole di comportamento imposte al professionista nei confronti del consumatore sono pensate, essenzialmente, "per soggetti che esercitano la loro attività secondo modelli organizzativi tipici dell'impresa e, se si vuole, quasi presuppongono che in tal modo si operi."<sup>97</sup>

Secondo Marinelli e Carocchia, il fatto che il professionista intellettuale sia assimilato all'imprenditore per quanto riguarda le norme sul pagamento delle obbligazioni commerciali è un esempio molto significativo della sempre maggiore tendenza all'equiparazione di professioni intellettuali e impresa anche nell'ordinamento nazionale. Questo non solo perché la definizione di imprenditore è nel d.l. 9 192/2012 "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ma anche perché il nostro ordinamento (in attuazione di direttive comunitarie) mostra di "considerare oggi i contratti d'opera professionale alla stregua di transazioni commerciali per applicare loro una normativa di estremo favore, volta a tutelare l'attività d'impresa introducendo un deterrente all'inadempimento e all'inesatto adempimento."<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> RESCIGNO, M., 2014. "Per scelta del legislatore": professioni intellettuali, impresa e società, in *Analisi giuridica dell'economia*, fasc. 1, p. 199

<sup>96</sup> FIALE, A., 2014. *Manuale di diritto commerciale*. 24° ed. Napoli: Edizioni Giuridiche Simone, p. 21.

<sup>97</sup> RESCIGNO, M., 2014. "Per scelta del legislatore": professioni intellettuali, impresa e società, in *Analisi giuridica dell'economia*, fasc. 1, p. 199.

<sup>98</sup> MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p. 132.

Se in questo ultimo caso il privilegio accordato dal legislatore del 1942, basato su una scelta generale di incompatibilità tra impresa e professione intellettuale, viene abbandonato per godere della maggiore tutela del risultato economico dell'attività riservata all'impresa, nel caso precedente, invece, l'applicazione delle regole del codice di consumo pone severi oneri di comportamento a carico dei professionisti intellettuali.

Secondo Rescigno questi esempi mostrano che, oggettivamente, “lo svolgimento dell'attività delle professioni intellettuali non è più e non è sempre- normativamente- considerato diverso dalla svolgimento di una attività di impresa sotto il profilo degli interessi da tutelare.”<sup>99</sup>

Come anticipato sopra, non solo la disciplina delle professioni intellettuali, ma anche la disciplina dell'attività di impresa ha subito profonde trasformazioni, tali da porsi la domanda se effettivamente l'esenzione dallo statuto dell'impresa costituisca ancora un privilegio.

Secondo Rescigno l'esempio più significativo a riguardo è costituito dalle procedure concorsuali. Si è visto che una delle conseguenze più importanti del privilegio dell'incompatibilità tra disciplina dell'impresa e professione intellettuale è proprio quella della sottrazione delle professioni intellettuali al fallimento. Tuttavia secondo l'autore oggi, a differenza del 1942, la disciplina delle procedure concorsuali “è rivolta più a mettere a disposizione delle imprese mezzi di soluzione non fallimentare delle crisi che a sanzionare l'insolvenza con il fallimento.” Sottrarre l'esercizio delle professioni intellettuali al fallimento, quindi, significa “negare l'accesso a quella che in determinati casi potrebbe essere una risposta più efficiente rispetto alla normativa sulla crisi da indebitamento” a cui sono soggetti i professionisti intellettuali, e questo potrebbe costituire più un costo che un privilegio.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> RESCIGNO, M., 2014. “*Per scelta del legislatore*”: professioni intellettuali, impresa e società, in *Analisi giuridica dell'economia*, fasc. 1, p. 200.

<sup>100</sup> RESCIGNO, M., 2014. “*Per scelta del legislatore*”: professioni intellettuali, impresa e società, in *Analisi giuridica dell'economia*, fasc. 1, p. 201.

## 9. CONCLUSIONI

Come si è visto, l'evoluzione delle forme di esercizio delle libere professioni e della loro considerazione normativa, anche per effetto delle spinte comunitarie, ha reso le linee di confine tra professioni intellettuali e impresa sempre meno nette.

Anche nella percezione sociale e in quella delle stesse categorie interessate si sta perdendo il senso della diversità dell'attività del professionista intellettuale rispetto ad altre attività economiche. Ibba rileva infatti come la tendenza alla commercializzazione delle professioni intellettuali, determinando una modifica dei modi in cui esse si presentano al pubblico e, di conseguenza, dell'atteggiamento sociale nei loro confronti, abbia inevitabilmente intaccato il presupposto della scelta legislativa sottesa all'art. 2238 c.c.. E infatti l'autore, parlando della "speciale dignità" dei professionisti intellettuali, in virtù della quale era stata accordata loro a titolo di privilegio l'esenzione dallo statuto dell'imprenditore, l'ha giudicata "in via di superamento"<sup>101</sup>.

Si è visto come alla scelta del legislatore del 1942 se ne sono affiancate nel tempo altre che l'hanno espressamente contraddetta, con la conseguenza che parlare oggi di "scelta del legislatore" come fonte dell'incompatibilità tra disciplina dell'impresa e delle professioni intellettuali è, semplicemente, in conflitto con i dati normativi.<sup>102</sup>

Secondo Rescigno sembrerebbe oggi delinearsi una duplice spinta normativa: la prima ad assimilare la professione intellettuale all'impresa, almeno ai fini della disciplina applicabile, che viene essenzialmente dal diritto comunitario; la seconda a non precludere alla professione intellettuale né il ricorso a forme di esercizio associato anche sofisticate, come le società di capitali, né alla fruizione di regole pensate per l'impresa ma che si possono ben adattare all'esercizio dell'attività professionale, "specie nei modi organizzati in forma complessa che l'evoluzione economica conosce".

Queste spinte, secondo l'autore, dovrebbero portare ad abbandonare una disciplina che cerchi di difendere l'ormai superata incompatibilità, per privilegio, tra impresa e professione espressa dall'art. 2238 c.c., per giungere invece a determinare una disciplina che non sia

---

<sup>101</sup> IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet, p. 295.

<sup>102</sup> PRESTI, G., e RESCIGNO, M., 2013. *Corso di diritto commerciale*. Bologna: Zanichelli, p. 30.

incompatibile, qualora ne ricorrano i presupposti, con una qualificazione delle professioni intellettuali in termini di impresa.<sup>103</sup>

Tale disciplina dovrebbe al tempo stesso pretendere, rispetto alla disciplina dell'impresa, di apportare gli adattamenti necessari alla tutela di quelle esigenze proprie soprattutto delle professioni protette. Questo per non giungere ad annullare le caratteristiche proprie delle professioni intellettuali, “qualora si giustifichino alla luce della particolare natura della prestazione, direttamente connessa alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti”.<sup>104</sup>

Al legislatore interno spetta perciò il delicato compito di “coniugare tradizione e modernità, armonizzando le specifiche esigenze sottese alle singole professioni con la definizione di un quadro sistematico di regole che, in linea con le indicazioni provenienti dal diritto comunitario, rappresenti il punto di riferimento comune per le professioni intellettuali”.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> RESCIGNO, M., 2014. “*Per scelta del legislatore*”: *professioni intellettuali, impresa e società*, in *Analisi giuridica dell'economia*, fasc. 1, p. 203.

<sup>104</sup> MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p. 154.

<sup>105</sup> PUTORTI, V., 2012. *Prestazioni d'opera intellettuale e regole della concorrenza*, in *Persona e mercato*, p. 167.

## BIBLIOGRAFIA

ASCARELLI, T., 1962. *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*. Milano: Giuffrè

ASSINI, N. e MUSOLINO, G. 1994. *Esercizio delle professioni intellettuali. Competenze e abusi*. Padova: Cedam

BERTOLOTI, G., 2012. *Esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali e impresa*, Torino: Giappichelli Editore

BOIDI, M., 1968. *L'avviamento nella cessione di studi professionali*, in *Diritto e pratica tributaria*, II

BORTOLOTTI, B., 2000. *Quale regolazione per le libere professioni?* in *Politica economica*

CAMPOBASSO, G.F., 2010. *Manuale di diritto commerciale. 5° ed.* Torino: Utet

CAMPOBASSO, G.F., 2012. *Diritto commerciale 2. Diritto delle società. 8° ed.*, Torino: Utet

CASANOVA, M., 1974. *Impresa e azienda*, in *Trattato di diritto civile italiano*, Torino

CAVALLO, B., 1967. *Lo status professionale*, Milano: Giuffrè

COTTINO, G., 1976. *Diritto commerciale I*. Padova: Cedam

FARINA, F., 1968. *Esercizio di professione intellettuale ed organizzazione ad impresa*, in *Impresa e società. Scritti in memoria di A. Graziani*, V

FERRARA JR., F., e CORSI, F., 2014. *Gli imprenditori e le società*. Milano: Giuffrè

FIALE, A., 2014. *Manuale di diritto commerciale. 24° ed.* Napoli: Edizioni Giuridiche Simone

FRANCESCHELLI, R., 1972. *Imprese e imprenditori*. Milano: Giuffrè

GALGANO, F., 2006. *Diritto commerciale. L'imprenditore. Le società*. Bologna: Zanichelli

GARESIO, G. e MARULLI, M., 2014. *La società in generale. Le società di persone. Le società tra professionisti*, Torino: Utet

GENOVESE, A., 1990. *La nozione giuridica dell'imprenditore*. Padova: Cedam

IBBA, C. *Professione intellettuale e impresa* in *Rivista di diritto civile*, 1982, IV

IBBA, C., 1987. *Le professioni intellettuali*. Torino: Utet

LEGA, C., 1974. *Le libere professioni intellettuali nelle Leggi e nella Giuriprudenza*. Milano: Giuffrè

MARASA', G., 1984. *Le società senza scopo di lucro*. Milano: Giuffrè

MARINELLI, F., e CARROCCIA, F., 2013. *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane

OPPO, G., 1978. *Replica*, in *Riforma tributaria e diritto commerciale. La fattispecie*. Milano: Giuffrè

PRESTI, G., e RESCIGNO, M., 2013. *Corso di diritto commerciale*. Bologna: Zanichelli

PUTORTI', V., 2012. *Prestazioni d'opera intellettuale e regole della concorrenza*, in *Persona e mercato*

RESCIGNO, M., 2014. *“Per scelta del legislatore”*: *professioni intellettuali, impresa e società*, in *Analisi giuridica dell'economia*, I

SCHIANO DI PEPE, G., 1977. *Le società di professionisti: impresa professionale e società fra professionisti*, Milano: Giuffrè

SCOTTI CAMUZZI, S., 1974. *Impresa e società nell'esercizio delle professioni intellettuali*. Milano

SPADA, P., 2009. *Diritto commerciale II. Elementi*. Padova: Cedam